SENTENZA CIVILE N. 858 /2014



N. 16369 Crae N. 2315 Ref

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

Il Giudice Istruttore, dott. Fabio L. Ciraolo, in funzione di Giudice Monocratico, designato quale Magistrato Distrettuale, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 90100839/2009 R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., promossa da:

Nicosia Giuseppe, nato a Ragusa il 25/9/1963 (C.F.: NCSGPP63P25H163K), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Manuela Schembri;

ATTORE

Contro

Aiello Francesso, nato a Vittoria in data 1°/8/1946 (C.F.: LLAFNC46M01M088M), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Russotto;

CONVENUTO

All'udienza del 15/7/2014 le parti precisavano le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa, previa rinuncia della parti sul punto, veniva posta in decisione senza la concessione dei termini di legge.



IN FATTO E IN DIRITTO

Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio, Nicosia Giuseppe chiedeva la condanna del convenuto, Aiello Francesco, al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di euro 50.000,00, o comunque nella misura ritenuta di giustizia, con riguardo alla lesione della propria integrità morale concretatasi: con l'articolo comparso sul quotidiano "La Sicilia" in data 10/12/2007, in cui venivano riportante alcune espressioni utilizzate dal convenuto nel corso di una precedente conferenza stampa; con l'articolo comparso sul sito www.vittoriaweb.com a firma del convenuto; con l'intervista comparsa sul quotidiano "La Sicilia" in data 14/4/2009; con gli insulti proferiti dal convenuto nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Vittoria del 16/12/2008.

Lamentava, inoltre, la lesione della propria reputazione, a cagione del volantino dal titolo "Ora fuori le carte" del 8/5/2009 e delle ingiurie proferite a proprio danno dal medesimo convenuto, alla presenza di esso attore, presso un esercizio commerciale in data 29/7/2009.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il convenuto, il quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria.

Con l'ordinanza del 4/5/2010 venivano ammesse le prove costituende capitolate dalle parti, nei limiti che ivi si leggono.

All'udienza del 12/10/2010 veniva escusso il solo teste di parte convenuta, Romano Giacomo, essendo stata parte attrice dichiarata decaduta, ex art. 208 c.p.c., per mancata comparizione alla predetta udienza, fissata anche per l'assunzione delle prove diparte attrice.



Assunta una prima volta la causa a sentenza, con l'ordinanza dei dì 21-25/6/2014 la stessa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 15/7/2014, in relazione all'art. 75 c.p.p., avuto riguardo alla sentenza penale dei dì 10-19/6/2013 del tribunale di Ragusa (prodotta da parte attrice in uno alla propria comparsa conclusionale), affinché le parti interloquissero sul punto.

Alla stessa udienza del 15/7/2014, la causa veniva nuovamente posta in decisione.

Esposti i fatti, in via preliminare deve osservarsi che l'eccezione, sollevata da parte convenuta all'udienza del 15/7/2014, di tardività della produzione documentale della sentenza penale, effettuata da parte attrice solo con la comparsa conclusionale del 15/3/2014, non è meritevole di accoglimento.

Ed in vero, è stato definitivamente chiarito che l'ipotesi di cui al comma 1° dell'art. 75 c.p.p. è riconducibile, seppure con alcune deroghe quali quella attinente al principio della prevenzione, all'istituto della litispendenza. Ne viene che la ricorrenza della fattispecie di cui al comma 1° dell'art. 75 c.p.p. è profilo rilevabile d'ufficio, purché ovviamente al momento della pronuncia della sentenza in sede civile il processo penale sia ancora pendente (cfr.: Cassazione civile, sez. ur. 8353 del 05/04/2013), con la precisazione che, trattandosi di una speciale ipotesi di litispendenza, la questione è sottoponibile al Giudice civile in ogni tempo, persino in cassazione, in deroga al divieto di produzione di documenti non prodotti nei precedenti gradi, ex art. 372 c.p.c. (cfr., in



tema di litispendenza ex art. 39 c.p.c., ad es.: Cassazione civile, sez. II, 31/03/2011, n. 7478; Cassazione civile, sez. III, 23/01/2006, n. 1218 e Cassazione civile, sez. III, 7/03/2001, n. 3340).

Nella specie, alla luce della specifica allegazione sul punto di parte convenuta di avere proposto appello avverso la predetta sentenza penale (v. verbale del 15/7/2014, quanto alle allegazioni di parte convenuta, che ha genericamente disquisito della proposizione dell'appello, senza specificarne gli estremi, nella non contestazione della controparte), va dichiarata l'improcedibilità dell'azione risarcitoria per litispendenza, ai sensi dell'art. 75, comma 1°, c.p.p., limitatamente all'episodio riconducibile al volantino dal titolo "Ora fuori le carte" del 8/5/2009, avendo questo formato oggetto di domanda risarcitoria in sede penale e dovendosi ritenere che l'azione civile in sede penale sia stata promossa dopo l'odierno giudizio, tanto che anche parte convenuta ha chiesto, come l'attore, la decisione della causa, anziché la sospensione di quest'ultima, ai sensi del comma 3° del medesimo articolo 75 c.p.p. (v. verbale dell'udienza del 15/7/2014).

In ragione del detto documento va, pertanto, rilevato d'ufficio il profilo dell'intervenuta parziale improcedibilità della domanda attorea, quale conseguenza automatica di legge.

Per mera completezza espositiva, si chiarisce che, indubbiamente la citata sentenza penale, per come prodotta in copia da parte attrice con la comparsa conclusionale del 15/3/2014, non venga ad essere utilizzata ai fini della decisione del merito dell'odierna controversia (ma per la sola



superiore statuizione in rito), né potrebbe esserlo, sia perché attinente a fatti diversi, sia perché comunque, ai fini del merito, trattasi di produzione tardiva, che avrebbe dovuto essere introdotta in giudizio, quale documento sopravvenuto, entro la prima difesa utile (cfr. per tutte: Cass. Civ. sez. un. n. 1099/1998).

Nel merito, si osserva come la residua domanda attorea sia parzialmente fondata, nei termini di cui *infra*.

E' principio pacifico in giurisprudenza che il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, non deve, però, palesemente travalicare i limiti della convivenza civile, mediante offese gratuite, come tali prive della finalità di pubblico interesse, e con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale (v.: Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-01-2012, n. 534). Vale a dire che ciò che determina l'abuso del diritto di critica politica è il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le aziòni dell'avversario, mirano soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale. Il legittimo esercizio della critica politica, inteso

come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all'integrità morale (v.: Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-02-2010, n. 4325). Inoltre, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la critica deve essere pertinente all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto della stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (cfr.: Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-01-2010, n. 690 e Cass., 6 agosto 2007 n. 17172). Ed infatti, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Pertanto, non si tratta di verificare. la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate. E vi è, in effetti, una ben chiara differenza tra l'argomentata manifestazione di un'opinione e l'affermazione di un fatto. Peraltro, anche il diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità, limitato all'oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse; e, comunque, anche il diritto di critica deve essere esercitato nei limiti del diritto costituzionalmente garantito, sicché sono punibili le espressioni inutilmente e "gratuitamente" volgari, umilianti o dileggianti, perché il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato (cfr. Cassazione penale sez. V, n. 23764 del 05/06/2006). Ed è, ancora, il caso di chiarire che con riguardo alla valutazione, spettante al giudice, del carattere diffamatorio di uno scritto, tale carattere non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica dello stesso, dovendosi, invece, giudicare la portata offensiva non solo delle singole espressioni in esso contenute, ma dell'intero contesto dello scritto in cui le stesse vengono rese (cfr.: Cass. Civ. n. 9746/2000). Nella specie, premesso che l'attore era, all'epoca dei fatti per cui vi è controversia, Sindaco del comune di Vittoria e il convenuto ricopriva la

Nella specie, premesso che l'attore era, all'epoca del latti per cui vi e controversia, Sindaco del comune di Vittoria e il convenuto ricopriva la carica di consigliere comunale del medesimo ente territoriale, occorre analizzare i singoli episodi alla base della domanda risarcitoria, in relazione alle singole frasi enunciate in citazione ed oggetto della domanda risarcitoria attorea.

In particolare, l'attore si duole del fatto che:

- 1) nell'articolo comparso sul quotidiano "La Sicilia" in data 10/12/2007 (v. copia prodotta dall'attore), risultano riportate alcune espressioni utilizzate dal convenuto nel corso di una precedente conferenza stampa, non smentite, tanto in relazione al loro contenuto e paternità, quanto in ordine all'occasione in cui furono rese, il cui tenore si sostanzia nella denuncia "di inquinamento al comune, di connivenze mafiose da parte di chi è deputato a ricevere le persone a Palazzo Iacono";
- 2) nell'articolo comparso sul sito www.vittoriaweb.com, attribuito al convenuto e datato 8/4/2009, non contestato quanto all'effettivo contenuto e alla paternità, risultano utilizzate le seguenti espressioni: "... allora Nicosia, per la recuperata coerenza, allontani prima di tutto i malavitosi che intanto ha utilizzato organicamente per farsi la campagna elettorale, alle elezioni amministrative e alle "primarie" del partito democratico, che lui ha gratificato con incarichi per lo svolgimento di servizi retribuiti a fior di decine di migliaia di euro, con posti di lavoro affidati a regime esclusivo, con il privilegio di filtrare l'accesso al Palazzo di Città e alla stessa stanza dei bottoni";
- 3) nell'articolo comparso sul quotidiano "La Sicilia" in data 14/4/2009.

 (v. copia prodotta dall'attore), risultano riportate alcune espressioni utilizzate dal convenuto durante l'intervista ivi rilasciata, del seguente tenore: "Già in campagna elettorale aveva utilizzato alcuni personaggi inquietanti, semplici pregiudicati o veri e propri

capibastone, sapientemente truccati come persone da recuperare ed esibiti però solo in ambienti e momenti particolari, a segnare una doppiezza che lo avrebbe accompagnato nei tre anni di vita amministrativa nella sua qualità di sindaco e che avrebbe condizionato persino la ricerca del consenso all'interno del Pd, ridotto a mero contenitore di scelte e assetti decisi in ambito privatistico, a tu per tu con i gruppi equivoci che lo avevano sostenuto nella competizione elettorale amministrativa. Tutto fu fatto con accortezza. La discrezione fu d'obbligo per garantire il successo del risultato amministrativo, al riparo dai clamori della piazza. Ma a ben vedere come stavano le cose, anche in piazza trapelavano le cose, anche in piazza trapelavano le stringeva in quei giorni (...) consapevole com'era che solo un patto col diavolo avrebbe potuto portarlo a Palazzo Iacono";

4) nel verbale stenotipico della seduta del consiglio comunale del 16/12/2008, il convenuto ha utilizzato, all'indirizzo dell'attore, l'avvertimento secondo cui "deve stare attento, quando rientra a casa e dove rientra (...) deve stare attento la notte quando rientra a casa in auto, deve essere più sobrio e limitarsi nel bere".

Tutte le suddette frasi, su indicate, corrispondono a quelle che si rinvengono negli articoli citati e nel verbale stenotipico, prodotti in copia in atti.

A questo punto è opportuno evidenziare che dell'episodio riportato al punto 6) dell'atto di citazione, asseritamente verificatosi in data

29/7/2009, presso una sala da parrucchiere, non vi è prova, a cagione della specifica contestazione sul punto di parte convenuta e della mancata formulazione di prove costituende o di una qualche produzione documentale al riguardo.

Detto ciò, la domanda è fondata in relazione ai primi quattro episodi dianzi riassunti, benché l'attore sia stato dichiarato decaduto dalle prove costituende ammesse, ex art. 208 c.p.c., con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 12/10/2010.

Esaminando prima le dichiarazioni del convenuto apparse su mezzi di diffusione di massa (articoli di giornale e sito web), che attengono ai primi tre punti della superiore narrazione in fatto, è evidente che le espressioni, utilizzate dal convenuto e dianzi citate, si limitano ad attribuire al Nicosia generiche condotte non meglio tratteggiate. Ed in vero, le stesse non attengono alla critica politica con specifico riferimento a fatti o comportamenti individuabili; né nel più ampio contesto degli articoli, in cui si inquadrano gli aspri giudizi in esame, sono ricavabili le ragioni per le quali l'attore, sindaco all'epoca del comune di Vittoria, dovesse considerarsi persona vicina ad ambienti malavitosi, se non addirittura intranea agli stessi, e dedita a generalizzati (e ancora una volta, non meglio specificati) comportamenti riproveyoli, quali l'abuso della propria posizione per lo scambio di favori, aventi connotati meramente privatistici e sganciati dal doveroso perseguimento del pubblico interesse. Dagli articoli in commento non sono ricavabili i personaggi che avrebbero beneficiato dei superiori favori, né quelli vicini ad ambienti malavitosi di assidua frequentazione, che, peraltro, avrebbero aiutato il Nicosia a vincere le elezioni, evidentemente con mezzi illegittimi, se non illeciti.

Vale a dire che, all'interno del complessivo contenuto degli articoli in esame, cui sono estranei riferimenti a circostanze specifiche, le espressioni utilizzate, volte ad attribuire al Nicosia comportamenti reiterati e altamente biasimevoli nell'esercizio della funzione pubblica, non si risolvono nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e/o di critica, ma, a cagione dell'estrema genericità delle gravi condotte enunciate che impedisce la perimetrazione della *vis* polemica in relazione a condotte ben individuabili, lungi dal concretare un'opinione, perché prive della benché minima completezza argomentativa, risultano, viceversa, caratterizzate da mera contumelia, essendo queste ultime non intrinsecamente motivate e giustificate rispetto a fatti non enunciati nei loro tratti essenziali.

Ne viene che, nella specie, non è ravvisabile l'interesse pubblico all'interpretazione dei fatti, essendo rimasti incomprensibili i fatti oggetto dell'invocata critica politica, e dunque il relativo percorso logico ed argomentativo, trasmodando, altresì, i giudizi, manifestati dal convenuto, i limiti formali della continenza, mediante la colorazione della personalità politica del Nicosia, nel suo insieme, in termini malavitosi ed affaristici, così da attingerne senza dubbio l'integrità morale.

Al di fuori di qualsivoglia critica, nemmeno astrattamente qualificabile come tale, si pone, poi, l'invettiva del convenuto, alla presenza dell'attore, determinatasi nella seduta consiliare del 16/12/2008, durante la quale l'Aiello ha attaccato sul piano strettamente personale il Nicosia, e pertanto con toni che nulla hanno a che vedere con la critica politica (o con la critica in generale), sostenendo che lo stesso fosse dedito all'abuso di sostanze alcoliche.

A questo punto è utile chiarire che i limiti sostanziali e formali del diritto di critica, che si risolvono nella necessità, sia che venga a ricollegarsi a fatti o comportamenti specifici, o in ogni caso in qualche misura individuabili, sia che venga manifestata con completezza e con espressioni che non trasmodino nel mero insulto, devono essere ricavabili dalle modalità di esercizio del diritto stesso e non sono, ovviamente, integrabili successivamente sulla base di elementi esterni prima non evincibili, poiché in siffatto ultimo caso resterebbe comunque la lesione dell'integrità morale dovuta all'espressione, in un determinato momento, di giudizi generali e, per questo, non intrinsecamente motivati ed argomentati con la dovuta chiarezza e completezza. Consegue l'irrilevanza della giustificazione ex post dei giudizi così espressi dal convenuto, attraverso il tentativo di agganciarli a condotte specifiche e alla frequentazione del Nicosia di soggetti, che si vorrebbero adessoindividuare. E, in generale, le allegazioni delle parti, quanto alla vicinanza, o meno, del Nicosia con tali Di Stefano e Di Pietro, sono irrilevanti, al pari delle altre specifiche circostanze fattuali dedotte,

oggetto della produzione documentale, dell'attore e del convenuto, volta ad acclarare o smentire la veridicità di determinate situazioni, non emergendo queste ultime dalle dichiarazioni per cui vi è controversia. Nello stesso senso, non è conducente ai fini della decisione la testimonianza resa, all'udienza del 12/10/2010, dal teste di parte convenuta, Romano Giacomo, le cui dichiarazioni sono state, ciò nondimeno, generiche e valutative, limitate al solo proprio rapporto personale con tale Di Pietro.

Deve, in tal guisa, ritenersi che vi sia stata la lamentata lesione della sfera non patrimoniale dell'attore, in ordine ai quattro episodi dianzi descritti, risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., a prescindere dal dato per cui gli stessi episodi integrino, o meno, reato (cfr. ad es.: Cass. civ. n. 22190/2009). Ed in vero, il lamentato danno è desumibile, in via di presunzione, in relazione alla lesione della reputazione e dell'immagine del Nicosia, come personaggio politico, per la considerazione che un numero cospicuo di persone ha avuto o potuto avere cognizione dei suddetti offensivi giudizi, diffusi via internet e per mezzo della stampa e manifestati nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, e, quindi, percepito, alla stregua della comune coscienza, un'immagine biasimevole dell'attore sotto il profilo etico e della funzione pubblica ricoperta, potendosi ravvisare in tale cornice il danno di che trattasi.

In punto di quantificazione del danno, tenuto conto del contenuto delle espressioni utilizzate dal convenuto, riportate dalla stampa, sul sito

internet e rese persino nel corso di una seduta di un organo istituzionale, da considerarsi altamente disonorevoli in rapporto al ruolo di sindaco all'epoca ricoperto dal Nicosia e alla luce della potenziale elevata diffusività dei predetti messaggi denigratori, seppure da ricondurre ad un ruolo politico in ambito comunale, appare equo determinare il suddetto danno, all'attualità, in euro 10.000,00 (diecimila).

Il danno va liquidato nella predetta misura, per l'intero e solo per equivalente, giacché, a tenore del contenuto delle dichiarazioni del convenuto, che si ribadisce non attingono fatti specifici da rettificare o smentire, non si ravvede l'utilità per la riparazione in forma specifica del danno, mediante la chiesta pubblicazione dell'estratto della presente sentenza, ex art. 120 c.p.c..

Da ultimo, in applicazione del principio della soccombenza, il convenuto va condannato alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale in concreto espletata e dello scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il tribunale di Ragusa, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 90100839/2009 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza:-

In parziale accoglimento della domanda attorea e con riguardo agliepisodi meglio enunciati in motivazione, condanna Aiello Francesco al pagamento, in favore di Nicosia Giuseppe, della somma di euro 10.000,00, a titolo risarcitorio per danno non patrimoniale.

Per il residuo, dichiara la domanda attorea, in parte, improcedibile ed, in parte, infondata.

Condanna Aiello Francesco alla rifusione, in favore di Nicosia Giuseppe, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.579,31, di cui euro 344,31 per spese vive ed euro 3.235,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Ragusa, 12/11/2014.

IL GIUDICE

IL FUNZIONARIO CAMDIZIATEO

Maria D

TRIEUNALE DI RAGUSA

ODIZIA ASO Maria D